



Importante sentenza della Corte di Cassazione penale: anche lo smarrimento è abbandono

A cura dell' Avv. Carla Campanaro

Con sentenza del 2009, il Tribunale di Lecce condannava un imputato per il reato di abbandono a mille euro di ammenda, a seguito del rinvenimento di un cane dotato di microchip in grave stato di incuria e di inedia, che girava da mesi nei pressi dell'abitazione di uno dei soggetti che avrebbe poi assunto il ruolo di teste chiave nel processo.

Non veniva infatti accettata la tesi difensiva dell'imputato, che ne aveva sostenuto la perdita accidentale durante una battuta di caccia, considerato che nessuna denuncia di smarrimento era stata reperita presso il servizio medio veterinario asl competente.

In sostanza per il Tribunale di merito, **la mancata denuncia di smarrimento dell'animale riconduceva automaticamente la condotta nell'alveo della fattispecie del reato di abbandono di cui al primo comma dell'art 727 c.p.**, motivo per cui l'imputato ricorreva in Cassazione.

Interessante notare come tra i motivi del ricorso vi fosse anche il fatto che la condotta di abbandono avrebbe richiesto, secondo il ricorrente, l'intenzione di abbandonare il proprio animale, che in questo caso non era ravvisabile trattandosi per la difesa di mero malgoverno di animale. Condotta intenzionale peraltro esclusa, sempre a parere della difesa, dal fatto che il cane fosse dotato di microchip.

La Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 13 maggio 2011 n° 18892, nel rigettare in toto il ricorso in appello dell'imputato e nel confermare in pieno la condanna in primo grado, rileva come il Tribunale di merito *'ha correttamente concluso per la certezza della condotta di abbandono'* desumendola a ragione da due elementi ritenuti *'automatici'*: il rinvenimento da parte di un terzo dell'animale, che provvedeva a fare la denuncia del ritrovamento dell'animale, e la mancata denuncia di smarrimento dello stesso da parte del padrone imputato. Viene infatti meno la tesi difensiva dell'imputato dello smarrimento accidentale, sostenuta anche da alcuni testi da lui chiamati, giacchè in quel caso sarebbe stata doverosa una denuncia di smarrimento, ovvero adoperarsi legalmente per ritrovare il proprio animale scomparso. A meno che, appunto, non vi fosse minimamente quest'interesse.

Ed è infatti questo il nodo cruciale della questione.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)



Anche a dare per buona la perdita accidentale dell'animale, è la condotta successiva di inadempienza che integra il reato di abbandono, non avendo l'imputato in alcun modo provato a ritrovarlo, attestando così successivamente alla perdita, la volontà dell'abbandono. La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, chiarisce infatti un principio di valenza generale davvero importante per questo reato, ovvero **che il reato di abbandono di cui al primo comma dell'art 727 c.p. postula una condotta ad ampio raggio, anche colposa, intesa come inerzia o indifferenza nella ricerca immediata dell'animale, in quanto il reato in questione punisce anche l'attuazione di comportamenti incompatibili con la volontà di tenere con se l'animale.**

Ed ancora, la Suprema Corte interviene a biasimare l'indifferenza successiva alla perdita, ritenuta testualmente *'in controtendenza con l'accresciuto senso di rispetto verso l'animale in genere e avvertita nella coscienza sociale'* quale forma di abbandono che va dunque interpretato in senso ampio e non rigidamente letterale come vorrebbe l'imputato, in ossequio al significato etimologico del termine.

Il senso della condotta tipica di abbandono, secondo i principi desunti dalla sentenza in commento, non è unidirezionale ma va letta alla luce del comune sentire, oggi improntato al massimo rispetto della vita e salute animale, per cui può essere integrato anche dal mero senso di trascuratezza, disinteresse, mancata attenzione. Nella fattispecie in esame, al di là della classica ipotesi del distacco volontario dall'animale (una per tutte, il *topos* del cane legato al *guard rail* dell'autostrada) ragionano i magistrati di Piazza Cavour, vi è *'spazio per la condotta di colui che decide intenzionalmente di non prendersene più cura, ad esempio avendolo smarrito e non facendo nulla per ritrovarlo, ben consapevole dell'incapacità dell'animale di provvedere a se stesso.'* Il concetto di indifferenza e trascuratezza, intesa come indifferenza all'altrui sorte evoca quindi l'elemento della colpa, che al pari del dolo integrano l'elemento soggettivo della contravvenzione in esame.

Una sentenza molto importante quindi, che potrà illuminare magistrati, avvocati, forze di polizia giudiziaria ed associazioni verso nuove ipotetiche condotte tipiche sottese al reato di abbandono, che vadano oltre il *cliché* del cane abbandonato intenzionalmente per le vacanze, nel rispetto della volontà del legislatore e dell'opinione pubblica, sempre più interessata ad un'ampia tutela degli animali in generale, anche da atteggiamenti improntati all'indifferenza verso la sorte di questi ultimi.

Carla Campanaro

Pubblicato il 25 luglio 2011

Riportiamo in calce la motivazione della sentenza in commento



SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Sentenza 2 febbraio – 13 maggio 2011, n. 18892

(Presidente Teresi – Relatore Grillo)

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza del 13 novembre 2009 il Tribunale di Lecce - Sezione Distaccata di Nardo - dichiarava M.G., imputato del delitto di abbandono di animali (art. 727 comma 1 c.p.) colpevole del detto reato e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 1.000,00 di ammenda.

Il Tribunale individuava la responsabilità dell'imputato sulla base di due circostanze: testimonianza del medico veterinario F.E.M. che riferiva il rinvenimento di un cane munito di microchip all'interno dell'abitazione di tale P.R.; dichiarazione di quest'ultimo, attestante il ritrovamento del cane mesi nei pressi della propria abitazione alcuni mesi prima in condizioni di totale denutrizione e malato, cui era seguita dopo qualche tempo la denuncia al servizio veterinario.

Veniva disattesa la tesi difensiva secondo la quale il cane si sarebbe smarrito durante una battuta di caccia, tenuto conto della mancata denuncia di smarrimento del cane da parte del padrone, odierno ricorrente. Ricorre avverso la detta sentenza l'imputato a mezzo del proprio difensore denunciando contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ed evidenziando come, in modo del tutto incoerente, il giudice, per un verso ha parlato di certezza della responsabilità del M. per non avere egli denunciato lo smarrimento dell'animale e per avere altri trovato l'animale e per altro verso affermato che la mancata denuncia di rinvenimento del cane rendeva poco credibile la tesi della smarrimento del cane da parte di esso ricorrente.

Altro elemento che, a giudizio del ricorrente, prova l'illogicità e carenza della motivazione è rappresentato dal particolare credito accordato da parte del Tribunale unicamente alle dichiarazioni dei testi del P.M., senza la benché minima considerazione dei testi della difesa che avrebbero, invece, riferito di uno smarrimento dell'animale durante una battuta di caccia e della inutilità delle ricerche compiute nella immediatezza e anche il giorno dopo.



Così come del tutto illogicamente il Tribunale avrebbe tratto elemento di colpevolezza dal rifiuto, non rispondente al vero, da parte dell'imputato, una volta ritrovato l'animale, di riprenderlo con sé. Con altro motivo di ricorso la difesa denuncia inosservanza e falsa o erronea applicazione dell'art. 727 c.p. dovendosi operare una netta distinzione tra lo smarrimento dell'animale e l'abbandono che presuppone una condotta volontaria.

Correlativamente la difesa prospetta quale condotta criminosa sanzionabile non già l'abbandono del cane ma il malgoverno di animali, condotta oggi depenalizzata e per la quale l'imputato ha già ricevuto la sanzione amministrativa e, a tutto voler concedere, l'ulteriore violazione, sempre di carattere amministrativo, prevista dall'art. 17 n. 5 della L.R.P. n. 12 del 3.4.1995 in termini di mancata denuncia di smarrimento del cane. Con un terzo motivo la difesa denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 42 c.p.), per avere il primo giudice omesso di accertare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in termini di dolo o colpa, trascurando anche di valorizzare elementi di natura logica quali l'esistenza del microchip intestato all'imputato che rendeva assai poco plausibile la tesi dell'abbandono volontario. Inoltre ulteriore vizio di motivazione veniva denunciato il relazione al fatto che la decisione del Tribunale si sarebbe basata su congetture e non su prove, in modo per di più, illogico.

Il ricorso non è fondato.

Tutte le censure rivolte verso la sentenza impugnata afferenti alla omessa o carente o illogica motivazione contengono ad evidenza rilievi di tipo fattuale che implicano una rilettura da parte della Corte della intera vicenda in chiave alternativa rispetto alla ricostruzione effettuata dal Tribunale, come tale non proponibile in sede di legittimità.

È peraltro agevole osservare che il primo giudice, sulla base di un ragionamento, seppure sintetico, pienamente coerente con il complessivo quadro probatorio esaminato e soprattutto logico, ha correttamente concluso per la certezza della condotta di abbandono, desumendola da due elementi ritenuti, a ragione, sintomatici: il rinvenimento dell'animale presso l'abitazione di altri che provvedeva successivamente a fare denuncia al servizio veterinario; la mancata presentazione della denuncia di smarrimento — ove mai tale circostanza si fosse verificata — da parte del legittimo proprietario del cane.

Da qui quella conseguenza, condivisibile sul piano logico, tratta dal giudice circa la poca verosimiglianza della tesi difensiva dello smarrimento, posto che, se ciò fosse davvero avvenuto, proprio perché il cane era dotato di microchip, sarebbe stato logico attendersi che fosse stato il proprietario ad adoperarsi per ritrovare il cane denunciandone la scomparsa.



Un ragionamento siffatto non si presta di certo né ad illogicità, né ad insufficienza, avendo il giudice dato correttamente rilievo a circostanze oggettive (peraltro non smentite dall'imputato per come opportunamente il giudice ha rilevato) e avendo anche valutato razionalmente la irrilevanza della testimonianza resa da chi, accompagnando il M. durante la battuta di caccia avrebbe notato (insieme al M.) la scomparsa dell'animale. In altri termini il Tribunale, anche a voler dare per credibile in via ipotetica la tesi della perdita, ha poi tratto la logica conclusione che a tale supposta perdita non è mai seguito alcun tentativo men che serio di ritrovamento del cane, così pervenendo alla conclusione di una volontà da parte del M. dell'abbandono.

Tutte le divagazioni fatte dalla difesa circa le contraddizioni in cui sarebbero incorsi i testi P. e F. e circa la valenza non adeguatamente rilevata delle dichiarazioni del teste D.S. (il compagno di caccia del M. in occasione della ritenuta perdita del cane) appartengono al novero di quelle censure di fatto inammissibili in sede di legittimità, non mancando di osservare che anche di tali dati il giudice ha, comunque, logicamente e correttamente dato conto nella sentenza impugnata.

Ma anche l'ulteriore profilo di inosservanza della legge penale, concernente, in particolare, l'errata qualificazione giuridica della condotta data dal Tribunale, non è fondato.

Premesso che la circostanza dello smarrimento è stata esclusa in modo logico dal Tribunale e che in ogni caso condivisibilmente è stato ritenuto che se ciò si fosse davvero verificato, il comportamento successivo assunto dal M. avrebbe dovuto qualificarsi come preciso sintomo della sua volontà di abbandono, la nozione di abbandono enunciata dal primo comma dell'art. 727 c.p. postula una condotta ad ampio faggio che include anche la colpa intesa come indifferenza o inerzia nella ricerca immediata dell'animale.

Colpa certamente compatibile con la natura del reato contestato, versandosi in tema di contravvenzione: con il che non si esige per la punibilità dell'agente soltanto la volontarietà dell'abbandono ma anche l'attuazione di comportamenti inerti incompatibili con la volontà di tenere con sé il proprio animale. Tale indifferenza, in controtendenza con l'accresciuto senso di rispetto verso l'animale in genere è avvertita nella coscienza sociale come una ulteriore manifestazione della condotta di abbandono che va dunque interpretato in senso ampio e non in senso rigidamente letterale come pretende il ricorrente, in ossequio al significato etimologico del termine.

Significato non è unidirezionale non potendosi quindi condividere la tesi di circoscrivere il significato della parola al concetto di distacco totale e definitivo della persona da un'altra persona o da una cosa, come sostenuto dal ricorrente, ben potendo, nel comune sentire, qualificarsi l'abbandono come senso di trascuratezza o disinteresse verso qualcuno o qualcosa; o anche mancanza di attenzione.



Del resto — sia pure con connotati diversi — il concetto penalistico di abbandono è ripreso anche dall'art. 591 c.p. in tema di abbandono di persone incapaci. E anche in tali casi per abbandono va inteso non solo il mero distacco ma anche l'omesso adempimento da parte dell'agente, dei propri doveri di custodia e cura e la consapevolezza di lasciare il soggetto passivo in una situazione di incapacità di provvedere a sé stesso. Orbene anche nella ipotesi dell'abbandono di animali - contemplata dal comma 1 dell'art. 727 c.p. — viene delineata in modo non dissimili la nozione di abbandono da intendersi quindi non solo come precisa volontà di abbandonare (o lasciare) definitivamente l'animale, ma di non prendersene più cura ben consapevole della incapacità dell'animale di non poter più provvedere a sé stesso come quando era affidato alle cure del proprio padrone.

Il concetto della trascuratezza, intesa come vera e propria indifferenza verso l'altrui sorte, evoca quindi l'elemento della colpa che, al pari del dolo, rientra tra gli elementi costitutivi del reato contestato. Se così è, non appare condivisibile la qualificazione della condotta pretesa dal ricorrente sotto lo schema dell'art. 672 c.p., oggi depenalizzato, in quanto il malgoverno degli animali presuppone un comportamento del tutto diverso implicante l'incapacità della persona di governare il proprio animale se lasciato in libertà. Così come non può essere condivisa la tesi che l'eventuale mancata denuncia di smarrimento costituisca condotta autonoma sanzionabile, sia perché non prevista da alcuna norma incriminatrice, sia perché — come correttamente osservato dal Tribunale — la mancata denuncia costituiva, nel caso di specie, il dato sintomatico della volontà da parte del M. di abbandonare l'animale, disinteressandosi della sua sorte. E a tale proposito, va anche sottolineato che il primo giudice ha tenuto ben presente l'elemento temporale traendone la logica conseguenza di una precisa volontà da parte del M. avendo fatto trascorrere diversi mesi rispetto alla presunta data di smarrimento, senza assumere la benché minima iniziativa volta a riprendere o ricercare l'animale.

Alla stregua di tali indicazioni deve allora disattendersi l'ulteriore tesi prospettata dalla difesa di una condotta di abbandono necessariamente e solo dolosa, anche perché il concetto di abbandono come delineato dall'art. 727 c.p. non implica affatto l'incrudelimento verso l'animale o l'inflizione di sofferenze gratuite, ma molto più semplicemente quella trascuratezza o disinteresse che rappresentano una delle variabili possibili in aggiunta al distacco volontario vero e proprio.

Se così è correttamente il Tribunale ha escluso che potessero anche profilarsi dubbi sull'atteggiamento psicologico dell'imputato ovvero sulla circostanza di un possibile smarrimento del cane, avendo dato valore ben preciso ad alcuni dati obiettivi valutati in termini di certezza.



Tanto basta ad escludere recisamente l'affermazione del ricorrente secondo la quale il giudice avrebbe fondato il proprio convincimento sulla base di mere congetture, essendo invece il Tribunale ricorso alla logica razionale che - in uno alla valutazione di elementi estrinseci - costituisce la linea ispiratrice della decisione. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.